

## Protezione dei dati personali nel Debriefing delle gare d'appalto

**Il Debriefing è una discussione facoltativa sull'esito delle offerte al termine di una gara d'appalto pubblica. Si inserisce nel periodo precontenzioso, prima del termine per ricorso. Qualora concesso, può essere considerato un'espressione del diritto di accesso agli atti, assieme alle risoluzioni governative di aggiudicazione e di esclusione dalla procedura di aggiudicazione e alle richieste di accesso agli atti. Il Debriefing deve bilanciare il diritto di informazione del concorrente con la riservatezza dei dati sensibili dell'aggiudicatario. La giurisprudenza stabilisce che l'accesso alle informazioni dell'aggiudicatario può essere limitato per proteggere segreti industriali, ma sempre con motivazione adeguata e nel rispetto del principio di proporzionalità.**

### Premessa

Il *Debriefing*, poiché avviene a seguito dell'adozione della decisione di aggiudicazione e, se del caso, di esclusione (art. 33 Legge sulle commesse pubbliche; LCPubb; RL 730.100), si colloca nel contesto precontenzioso che intercorre tra l'adozione di questi provvedimenti e il decorso del termine per l'eventuale inoltro di ricorso secondo gli art. 36 segg. LCPubb e art. 15 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP; RL 730.500). Pur non essendo una misura obbligatoria, il *Debriefing*, qualora concesso, può a pieno titolo essere considerato come una modalità attuativa parziale del diritto di accesso agli atti, riservata la richiesta secondo il diritto procedurale applicabile. Il *Debriefing* può garantire, infatti, la trasparenza su determinati dati che non figurano necessariamente e in modo dettagliato sulle decisioni di aggiudicazione e di esclusione e che possono essere utilizzati in ambito ricorsuale, congiuntamente con eventuali altre informazioni ottenute nell'ambito della richiesta di accesso agli atti. Il *Debriefing* deve di conseguenza essere valutato alla luce del diritto procedurale di essere sentito, bilanciandolo con le esigenze di tutela della riservatezza e eventuali altri interessi contrapposti. Il presente documento propone alcuni spunti di riflessione che potrebbero risultare utili nell'attuazione del *Debriefing* in linea con la giurisprudenza sulle commesse pubbliche e con il diritto alla protezione dei dati personali dei partecipanti alle gare d'appalto (art. 13 della Costituzione federale della Confederazione svizzera [Cost.; RS 101], art. 8 cpv. 2 lett. d della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino [Cost./TI; RL 101.000], art. 5 lett. e LCPubb, art. 44 del Regolamento d'esecuzione della legge sulle commesse pubbliche [RLCPubb/CIAP; RL730.110], art. 11 lett. g CIAP, art. 27 segg. Codice civile svizzero [CC; RS 210] e LPDP). Come già detto, considerato il contesto pre-ricorsuale<sup>1</sup> in cui si inserisce il *Debriefing*, il parere confronta i diritti in questione con il contrapposto diritto procedurale di essere sentito e il correlato diritto di accedere agli atti (art. 29 cpv. 2 Cost. e artt. 32 segg. Legge sulla procedura amministrativa; LPAm; RL 165.100), che è teso a garantire – attraverso la trasparenza – in particolare l'uguaglianza di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost., art. 10 cpv. 2 Cost./TI,

<sup>1</sup> Sull'estensione del diritto di essere sentito alla fase pre-processuale, vedi MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates* (Berna 2000, pag. 174).

art. 1 cpv. 1 lett. a e c LCPubb, art. 11 lett. a CIAP), il rispetto del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost., art. 7 cpv. 1 Cost./TI, art. 1 cpv. 2 LCPubb e art. 11 lett. a CIAP) e del divieto di arbitrarietà (art. 9 Cost.). È escluso dalle considerazioni espresse in questo documento il diritto di accesso agli atti ufficiali previsto dalla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT; RL 162.100; art. 8 segg.), in quanto non applicabile a procedimenti in corso (art. 3 cpv. 1 LIT). È altresì escluso il diritto di accesso ai dati personali secondo gli artt. 23 e 24 LPDP, poiché, pur essendo la LPDP applicabile in via concorrente con la LPAmM fino a conclusione della prima istanza (vale a dire fino a decorso avvenuto dei termini di ricorso contro una decisione di prima istanza, vedi art. 3 cpv. 1 LPDP), tale diritto ha un ambito di applicazione più limitato rispetto al diritto di essere sentito e di accedere agli atti secondo la LPAmM. Infatti, il diritto di accesso previsto dalla LPDP non si estende a tutti gli atti rilevanti per l'esito di una procedura, ma riguarda esclusivamente le informazioni relative alla persona interessata.

### Principale giurisprudenza in sintesi

La recente giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM; STA 52.2024.261 del 17 ottobre 2024 e STA 52.2024.388 del 24 dicembre 2024, considerandi 2.1, 2.2 e 2.3), prevede, in ambito di diritto di essere sentito e di accesso agli atti, quanto segue:

*2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmM, ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 1). L'art. 33 cpv. 2 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb); RL 730.100), applicabile alla presente fattispecie grazie al rinvio di cui all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C\_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C\_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 2.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).*

2.2. *La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e rimandi; 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).*

2.3. *In concreto, nella decisione del 19 giugno 2024 notificata alla ricorrente il Governo ha giustificato l'aggiudicazione della commessa alla XXXX indicando i punteggi complessivi conseguiti dai 7 concorrenti rimasti in gara e richiamandosi al "rapporto verifica STI di maggio 2024", al "rapporto della Sezione della logistica datato 28 maggio 2024" nonché al "documento proposta di delibera del 28 maggio 2024", senza tuttavia allegare questi tre documenti. Queste indicazioni, alquanto scarse, non consentivano certo alla ricorrente di capire compiutamente i motivi alla base della decisione censurata.*

*Va però rilevato che da un esame delle tavole processuali risulta che l'insorgente ha chiesto all'ente banditore di poter prendere visione della tabella di raffronto dei punteggi assegnati per ogni singolo criterio, tant'è che ne ha persino prodotto un estratto (doc. G). Essa ha inoltre avuto ampio accesso alla documentazione integrale in questa sede, nonché alle spiegazioni del committente, e ha avuto modo di esprimersi in merito. Ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.*

Nella STA 52.2023.52 del 10 marzo 2023, il TRAM ha ribadito che:

*La facoltà di consultare gli atti discende dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garanzia ancorata nell'art. 32 LPAm. Nell'ambito dei procedimenti di aggiudicazione di commesse pubbliche, il diritto di esaminare gli atti assicurato dall'art. 32 LPAm è limitato dall'obbligo dell'autorità di trattare in modo confidenziale le informazioni prescritto dall'art. 11 lett. g CIAP, una certa discrezionalità si giustifica di regola unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). La tutela della natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti non deve andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso.*

Il TRAM, alla luce del principio della proporzionalità, ha poi riconosciuto un interesse sufficiente alla consultazione delle seguenti informazioni, ritenendo che la loro secretazione comprometterebbe in modo eccessivo il diritto di ricorso:

- *Informazioni utili alla verifica dei criteri di idoneità e della valutazione del criterio di aggiudicazione B all'offerente aggiudicatario;*
- *Pagina di copertina dell'offerta di onorario su cui figura l'importo finale, senza gli ulteriori dettagli;*
- *Dichiarazioni dei committenti in relazione alle referenze apportate e le schede di referenze;*
- *Confronto tra gli elaborati del ricorrente e dell'aggiudicatario unicamente per le parti determinanti ai fini del giudizio.*

Ha ritenuto, per contro, che l'informazione concernente il numero dei dipendenti delle ditte consorziate andasse oscurato, in quanto non rilevante per la valutazione dell'offerta.

Infine, ha considerato che andassero oscurate, per il loro contenuto confidenziale, rispettivamente irrilevante per l'esito della lite:

- *Informazioni sul personale designato per lo svolgimento della commessa e sulle esperienze professionali delle persone chiave che vanno oltre a quelle indicate a titolo di referenza per la valutazione del criterio di aggiudicazione;*
- *Organigramma per la gestione del modello digitale BIM contenente nominativi di collaboratori oltre alle persone chiave designate;*
- *Dettagli economici (offerta di onorario e tabella di onorario) oltre a quelli emergenti dal verbale di apertura delle offerte;*
- *Curriculum vitae delle persone chiave e degli altri collaboratori;*
- *Offerte di altri concorrenti che non sono parte alla procedura ricorsuale, in quanto non rilevanti per l'esito della lite.*

Nella STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019, il TRAM ha ritenuto che:

*2. 1 (...omissis...) l'art. 56 cpv. 2 del regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:*

- a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;*
- b) tipo di procedura impiegata;*
- c) oggetto e entità della commessa;*
- d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;*
- e) termini di ricorso e tribunale competente.*

*Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).*

*Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza; la stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C\_583/2017 del 18 dicembre 2017, consid. 5.2.1; 2C\_630/2016 del 6 settembre 2016, consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017, consid. 2.1 (...omissis...)).*

2.2. Nel caso concreto, con la decisione impugnata il committente ha giustificato l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 indicando i punteggi complessivi conseguiti dai concorrenti con riferimento alle risultanze del rapporto di valutazione del 21 settembre 2018. Ora, è ben vero che il documento in questione non risulta essere stato allegato alla querelata risoluzione governativa. È tuttavia altresì vero che in sede di risposta l'ente banditore ha illustrato ulteriormente le ragioni della propria decisione precisando, da un lato, che il citato rapporto di valutazione altro non è che la Tabella riepilogativa del Settore \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, contenuta nella "Nota accompagnatoria al progetto di risoluzione di delibera" contenuta nell'incarto completo e rilevando, dall'altro lato, che l'insorgente aveva potuto prendere visione dei punteggi parziali che avevano generato il proprio punteggio totale (572.34), ottenendo un estratto relativo alla propria situazione confrontata a quella dell'aggiudicatario, in occasione dell'incontro svoltosi il 24 gennaio 2019. Con la duplice, alla quale l'ente banditore ha allegato le (richieste) tabelle di valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo per tutti gli 8 settori, ha illustrato la formula relativa all'assegnazione dei punteggi per il criterio dell'attendibilità del prezzo, esponendo i passaggi matematici che l'hanno indotto ad attribuire (per il settore \_\_\_\_\_) all'insorgente la nota 5.04 e alla deliberataria la nota 6. In simili evenienze il Consorzio non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentito o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la prima censura sollevata nel suo gravame (...omissis...).

Dal canto suo il Tribunale federale, nella sentenza 2C\_447/2021 del 15 novembre 2021 (consid. 4.2), ha ritenuto quanto segue:

(...omissis...) Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. vengono dedotte diverse garanzie; tra queste, il diritto ad una decisione motivata, ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione. Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica, basta che l'autorità esponga, almeno in breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 142 II 154 consid. 4.2).

## Considerazioni

Nel periodo successivo all'aggiudicazione, ma anteriore al passaggio in giudicato della decisione di aggiudicazione, ma anche fino alla pronuncia su un'eventuale istanza di effetto sospensivo, si assiste a un equilibrio particolarmente delicato tra il diritto all'informazione del concorrente escluso o non aggiudicatario - funzionale all'esercizio del diritto di ricorso - e il diritto alla riservatezza dei dati sensibili o strategici dell'aggiudicatario (es. know-how, metodologie, dettagli finanziari), la cui diffusione potrebbe causare un danno (anche irreparabile), soprattutto se la decisione venisse poi confermata, e con essa venisse confermata la validità ed efficienza dei segreti industriali o di affari in questione. La prassi e la giurisprudenza passate in rassegna - nel corso del tempo, vieppiù concrete e restrittive del diritto di accesso - riconoscono che l'accesso ai dati dell'aggiudicatario può essere temporaneamente limitato o condizionato, dando all'autorità un margine di discrezionalità nel valutare cosa divulgare e cosa no, ma con l'obbligo di motivare adeguatamente eventuali restrizioni e dandogli la possibilità di sanare un'eventuale restrizione eccessiva in sede ricorsuale. In tale esercizio, l'autorità

è guidata dal principio della proporzionalità, secondo cui la restrizione alla trasparenza deve essere idonea a tutelare l'interesse alla riservatezza, necessaria, nel senso che non esistono misure meno lesive, e proporzionata in senso stretto, cioè giustificata da un interesse preponderante.

In altre parole, e più concretamente, nell'ambito delle valutazioni circa l'opportunità di contestare l'atto amministrativo di decisione di aggiudicazione e, se del caso, di esclusione dalla gara di appalto, il committente è tenuto ad attuare in modo ponderato, da un lato, il diritto di essere sentito e di accesso agli atti – teso in particolare, come già detto, a permettere il controllo del rispetto dei principi dell'uguaglianza di trattamento e della proibizione dell'arbitrio attraverso la trasparenza - e, dall'altro, i diritti della protezione dei dati, nonché il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 3 Cost., art. 8 cpv. 3 Cost./TI e art. 7 cpv. 2 e 3 LPDP). La questione circa i dati e le informazioni da mettere a disposizione agli offerenti, compresi gli esclusi, nell'esercizio del diritto di essere sentito è così, essenzialmente, una questione di ponderazione degli interessi, dove all'interesse di questi ultimi ad accedere a tutte le informazioni necessarie per garantirsi una difesa informata e fondata, in particolare riguardo alla parità di trattamento e al divieto di arbitrarietà, si contrappongono gli interessi dell'aggiudicatario alla tutela dei propri diritti di protezione dei dati, in particolare dei propri segreti industriali, di fabbricazione e commerciali (art. 11 lett. g CIAP e art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Tuttavia, la protezione della natura confidenziale dei dati forniti dagli offerenti non deve compromettere il principio di trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb), né ostacolare, senza fondati motivi, l'esercizio del diritto di ricorso. Partendo quindi dal presupposto che il diritto di essere sentito non sia un diritto assoluto, è necessario considerare innanzitutto i rischi per i diritti della protezione dei dati connessi all'accesso ai dati, valutando successivamente l'influsso di tali rischi sulla portata e sulla procedura di esercizio del diritto di accesso agli atti, segnatamente sulla tempistica di attuazione. Un errore nella valutazione della portata e del momento opportuno di divulgazione dei dati può determinare, da un lato, la responsabilità pre-contrattuale (*culpa in contrahendo*) del committente, potenzialmente sanzionabile dalle autorità competenti in ambito amministrativo con una pretesa risarcitoria per violazione della protezione dei dati secondo la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL 166.100), e in ambito penale, per violazione del segreto d'ufficio, a meno che l'aggiudicatario non abbia dato il proprio consenso libero e informato. Dall'altro, il committente può ingaggiare la propria responsabilità giuridica per violazione dei diritti costituzionali di difesa dei ricorrenti (art. 38 cpv. 1 lett a LCPubb), in particolare del diritto di essere sentito e di accedere agli atti, di uguaglianza di trattamento e del divieto di arbitrarietà.

Così, ad esempio, qualora le regole di Debriefing dovessero prevedere che non è consentito l'accesso agli incarti d'offerta presentati dagli altri concorrenti, tale disposizione risulterebbe conforme alla giurisprudenza sopra richiamata, in particolare alle sentenze STA 52.2023.52 del 10 marzo 2023 (secondo la quale l'accesso deve essere limitato a determinate informazioni, escludendo la visione degli incarti degli altri concorrenti non parte del ricorso), STA 52.2020.379 dell'11 settembre 2020 (nella quale si afferma che non sussiste un interesse preminente a visionare gli atti nella loro integralità), nonché STA 52.2020.59 del 4 maggio 2020 (che stabilisce che le offerte delle altre ditte non sono accessibili né alla ricorrente né all'aggiudicataria). Più in generale, una simile regola sarebbe coerente con il principio generale emerso dalla giurisprudenza, secondo il quale la motivazione della

decisione di aggiudicazione può essere succinta, vale a dire limitata agli elementi essenziali, ma nel contempo deve essere conveniente, ragionevole e compiuta.

Sempre a titolo d'esempio, qualora le regole del Debriefing dovessero prevedere la possibilità di esibire, accompagnandoli con adeguati commenti, eventuali formulari e tabelle di confronto a supporto delle spiegazioni delle decisioni, stabilendo altresì che la controparte non possa acquisire dati sensibili e protetti in relazione alla sfera privata, tale disposizione risulterebbe conforme alla giurisprudenza richiamata sopra. In particolare, essa troverebbe riscontro nelle sentenze STA 52.2024.261 del 17 ottobre 2024, STA 52.2024.388 del 24 dicembre 2024 e STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019, secondo le quali le tabelle di confronto consentono alla ricorrente di comprendere i motivi alla base della decisione, risolvendo eventuali problematiche relative alla violazione del diritto di accesso agli atti.

Eventuali regole di Debriefing, secondo le quali una certa discrezionalità nell'accesso ai documenti si giustificerebbe in presenza di documenti concernenti segreti commerciali o di fabbricazione, sarebbero conformi alla sentenza STA 52.2023.52 del 10 marzo 2023.

Se le regole di Debriefing dovessero, invece, prevedere la possibilità di disporre la visione parziale dell'offerta vincitrice, limitata a singoli fogli o allegati, nel rispetto dell'eventuale veto dichiarato dall'autore, andrebbe osservato che, pur essendo in linea con il principio di proporzionalità e con la giurisprudenza, la formulazione risulterebbe generica e astratta. Di conseguenza, tale disposizione andrebbe precisata alla luce degli elementi concreti forniti dalla giurisprudenza, affinché risulti chiara e sicura nell'applicazione e dia a uno strumento concreto come le regole di Debriefing sufficiente specificità e utilità operativa.

Infine, se il Debriefing dovesse prevedere la fornitura di ulteriori informazioni scritte alternative all'incontro di Debriefing riguardanti le tabelle comparative dei punteggi e delle note parziali totalizzate dal concorrente e dal vincitore della gara, ad esclusione dei risultati attribuiti a terzi, tale disposizione sarebbe conforme alle sentenze STA 52.2024.261 del 17 ottobre 2024, STA 52.2024.388 del 24 dicembre 2024 e STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019.

Più in generale, alle condizioni viste sopra, il Debriefing risulta conforme con il principio della proporzionalità (art. 7 cpv. 3 e 4 LPDP). La giurisprudenza ha più volte richiamato tale principio, illustrandolo puntualmente attraverso esempi concreti. L'Incaricato cantonale della protezione dei dati è, in linea di principio, legato alla giurisprudenza e non dispone comunque nel concreto di elementi che possano giustificare una critica. Ciò a maggior ragione del fatto che la giurisprudenza ha fatto sua e ha consolidato, negli anni, un'autorevole, sempre valida e importante (sebbene datata), linea dottrinale ticinese, che richiama ripetutamente il principio della proporzionalità nelle commesse pubbliche<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> MATTEO CASSINA, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, in 11 Atti della serata di studio del 23 ottobre 2008, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi.